

Le radiazioni nei limiti consentono l'antenna vicino al parco giochi

Tar Lombardia

Non conta la distanza lineare dal luogo ritenuto sensibile ma solo l'esito del controllo

Nei luoghi protetti il superamento della soglia è da valutare caso per caso

Annarita D'Ambrosio

È relativa agli eventuali danni prodotti dalle radiazioni di un'antenna posta sul lastrico di un condominio la sentenza del Tar Lombardia 01545/2024. A sollecitarla erano stati i condòmini di un edificio adiacen-

te quello nel quale il Comune di Milano aveva autorizzato l'installazione dell'antenna di un operatore di telecomunicazioni. Sostenevano che il dispositivo era stato collocato a ridosso di un parco giochi formato da un'area per bambini, da un campo da calcetto e da uno per la pallacanestro. Pertanto agivano contro il Comune che aveva autorizzato l'installazione, chiedendo la sospensiva del provvedimento.

A detta dei condòmini l'apposizione dell'antenna violava l'articolo 87 del Dlgs 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'articolo 31 del Dpr 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) e soprattutto l'articolo 4 della legge regionale della Lombardia 11 del 2001 che vieta l'installazione di impianti per le telecomunicazioni in corrispondenza (fra gli altri) dei parchi-gioco, salvo che la

potenza dell'impianto non sia superiore a 7 watt (nel caso di specie la potenza superava tale limite).

Il Tar ha respinto il ricorso precisando che l'articolo 4, comma 8 della legge regionale prevedeva originariamente una distanza minima di 75 metri, misurata in metri lineari, limite dichiarato incostituzionale con sentenza 331 del 2003. Il motivo è che la previsione di un limite minimo di distanza configura un divieto di localizzazione che potrebbe pregiudicare la realizzazione di una rete completa di infrastrutture e tale divieto non è consentito dalla legislazione statale

in materia, che qualifica l'attività di installazione di reti di comunicazione elettronica come di preminente interesse generale, mentre le antenne sono qualificate come opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria.

Per fare fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria il legislatore - ricordano i giudici amministrativi - ha scelto un criterio perciò fondato «esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti». In sostanza la Corte evidenzia che il divieto di installazione «in corrispondenza» di siti sensibili corrisponde sostanzialmente a quello di installare «su» tali siti.

Conta perciò solo l'esito del controllo del limite di emissione elettromagnetica dell'impianto verificato da Arpa.



L'installazione di reti di comunicazione elettronica è attività ritenuta di preminente interesse generale